



COMUNE DI TORRACA

Provincia di Salerno

C.F. 84001450653

Via Fenice,2

84030 TORRACA

ORIGINALE

Registro Generale N. 37 del 09-03-2023

AREA VIGILANZA

Determina N. 10 del 09-03-2023

OGGETTO: SERVIZIO SPECIALISTICO PER LA CORRETTA ELABORAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022 - 2025. Affidamento incarico e assunzione impegno di spesa. CIG Z953A4D7D5.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE :

- ✓ l'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013, stabilisce che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”*;
- ✓ l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico- finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea;
- ✓ la predetta disposizione espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:
 - *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga” (lett. f);*
 - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio*

integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h); - “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”;

- ✓ in merito, l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021 E SUCCESSIVI , adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;
- ✓ la stessa Autorità ha approvato la deliberazione n. 444/2019 del 31 ottobre 2019, con cui definisce le disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO che gli adempimenti di natura tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria, riguardanti il settore della gestione dei rifiuti, preliminari, contestuali e successivi alla predisposizione del Piano Economico Finanziario della TARI, in questa delicata fase di transizione, rendono necessaria l’acquisizione di servizi di assistenza e supporto specialistico allo sviluppo ed alla redazione del PEF secondo le procedure deliberate dall’ARERA ed al conseguente calcolo del listino tariffario, nonché di tutta la documentazione di corredo;

DATO ATTO che la predisposizione del PEF 2022-2025 presuppone l’apporto per quanto di competenza di diverse Aree dell’Ente, Area finanziaria, Area manutentiva e ambiente, Area Tributi;

RILEVATO che non sussistono i presupposti per gli affidamenti ad uffici consortili di cui all’art. 24, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. né ad altri uffici di altre pubbliche amministrazioni di cui all’art. 24, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto i primi non sono stati istituiti e per i secondi non sono stati presi accordi con altre amministrazioni;

CONSIDERATO CHE:

- il carattere specialistico della materia sia in relazione alla rimodulazione del PEF 2022 - 2025 nel rispetto degli atti deliberativi dell’ARERA;
- le specifiche funzioni del RUP, ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., vanno adeguatamente supportate ai sensi del comma 9 del suddetto Decreto;
- è necessario pertanto individuare una figura professionale qualificata esterna, esperta in materie ambientali e nello specifico sulla redazione del PEF 2022 - 2025 secondo le procedure deliberate dall’ARERA;
- la società HALLEY CAMPANIA SRL stata interpellata a mezzo e-mail la ditta Atena Ambiente srl di Vallo della Lucania, la quale ha fatto pervenire un preventivo per la fornitura dei seguenti servizi: Redazione relazione tecnica ambientale di accompagnamento al piano TARI per l’anno 2022 – 2025 , ad integrazione di quanto predisposto dal gestore del servizio di igiene urbana; supporto al responsabile del servizio per la redazione della documentazione richiesta dalla normativa di riferimento in materia di TARI anno 2022 - 2025
- il corrispettivo richiesto per il triennio 2022 – 2025 per tali servizi è di € 2.000,00 oltre IVA come per legge;

RICHIAMATI, a tal fine:

- l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, così come modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ilquale prevede che, fermi restando l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l’art. 9,

- comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
- l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 94/2012, dal comma 503 dell'articolo unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e dall'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, ivi inclusi gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
 - l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”, recante disposizioni in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro;
 - l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che “ *1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente*

all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.”;

DATO ATTO che, sulla base del combinato disposto delle suddette norme, le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;

TENUTO CONTO che sul mercato elettronico non è presente l'offerta di servizi con tali caratteristiche tecniche;

RITENUTO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, affermare quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza*”;

RILEVATO che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 è possibile l'affidamento diretto, nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30 del citato D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ...”*:

1. che l’affidamento e l’esecuzione di servizi secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l’affidamento diretto, devono avvenire nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione;
2. che trattandosi di affidamento di importo di gran lunga inferiore ai 40.000 euro, nel rispetto del principio di economicità delle risorse da impiegare, della necessità di non dilatare impropriamente la durata del procedimento, della adeguatezza e idoneità dell’azione amministrativa rispetto alle finalità ed all’importo del contratto, è ammissibile la procedura dell’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, let. a), del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale l’indizione di gara deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:

1. il fine che il contratto intende perseguire;
2. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3. le modalità di scelta del contraente;

VISTO l’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il quale stabilisce che *“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

DATO ATTO:

- che l’affidamento del predetto servizio professionale, di importo inferiore ad €. 40.000,00, ricade nell’ambito di applicazione di cui all’art. 36, comma 2 lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il fine, l’oggetto, la forma e le clausole essenziali del servizio professionale risultano:

l’oggetto del contratto è:

1. l’analisi territoriale e raccolta dati storici della gestione integrata dei rifiuti;
2. lo sviluppo del PEF per l’anno 2022 – 2025 con indicazione di tutti i dati necessari per lo sviluppo del metodo tariffario integrato di gestione dei rifiuti e stesura della relazione tecnica;
3. il calcolo del conguaglio e ricondizionamento dei costi 2018 per la determinazione del PEF 2022 – 2025 secondo le procedure imposte dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif;
4. la redazione di tutta la documentazione necessaria per la validazione da parte di AGER e ARERA;
5. l’elaborazione per la determinazione dei costi Standard secondo le disposizioni ministeriali;
6. la commisurazione della TARI secondo i criteri del D.P.R. 158/1999;
7. lo sviluppo di diverse simulazioni di calcolo a norma di legge e tenuto conto degli obiettivi dell’Amministrazione;
8. la predisposizione e redazione di tutti i documenti necessari per le approvazioni di rito;

il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di pervenire alla corretta elaborazione dei documenti suddetti entro i termini previsti dalla legge e dall’Autorità mediante l’incarico di supporto al RUP ed ai competenti Uffici Area Ambiente – Uffici

Area Tributi ed Area Servizi finanziari per la stesura del PEF 2022 - 2025;

l'importo: l'importo del servizio professionale è determinato, a vacazione, in € 2.000,00 oltre IVA come per legge;

la forma: considerato che il servizio professionale su indicato è di importo inferiore ad a 40.000,00 euro, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

le clausole essenziali: la durata del servizio professionale di che trattasi è stabilita in giorni trenta dalla data di comunicazione del presente incarico, e comunque fino alle approvazioni di rito entro i termini di legge;

il finanziamento: l'importo complessivo del servizio su indicato è finanziato con fondi di bilancio comunale come segue € 2.440,00 compresa IVA al 22% al Capitolo 82. Cod 1.06/1.03.09.09 del Bilancio 2023/2025 ;

l'anticipazione: non è dovuta alcuna anticipazione al prestatore del servizio su indicato;

i pagamenti: all'incaricato del servizio professionale il pagamento delle relative prestazioni verrà effettuato in unica soluzione al completamento delle prestazioni professionali affidate;

la modalità di scelta del contraente: il servizio professionale su indicato, essendo di importo inferiore ad €. 40.000, si procederà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante affidamento diretto;

RISCONTRATA la immediata disponibilità la ditta HALLEY CAMPANIA SRL ad assumere l'incarico per la stesura del PEF 2022 - 2025;

CONSIDERATO che a seguito di negoziazione la ditta Atena Ambiente srl accettava di effettuare il servizio per il compenso di € 2.440,00 compreso IVA come per legge,

ATTESO che in ossequio alle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il seguente CIG **Z953A4D7D5**;

VERIFICATO la regolarità contributiva la ditta HALLEY CAMPANIA srl, mediante verifica del DURC ;

VISTO:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” , di seguito denominato d.lgs 50/2016;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Atteso per quanto sopra, che sussiste la competenza all'emissione del presente provvedimento in capo alla scrivente in qualità di titolare delle attribuzioni in materia di “*Servizio Finanziario e Tributi*” – ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato l'articolo 6-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dato atto che non sussistono, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse con l'esercizio delle proprie funzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento, alla normativa anticorruzione ed all'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché motivazione dello stesso, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i.;

2. **DI AFFIDARE** alla ditta HALLEY CAMPANIA SRL, il servizio professionale di supporto specialistico ai competenti Uffici per la corretta elaborazione del PEF 2022-2025 entro i termini previsti dalla legge e dall'ARERA come elencato nel successivo punto 3, per l'importo, , pari ad € 2.000,00 oltre IVA come per legge per un totale di € 2.440,00, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

3. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il fine, l'oggetto, la forma e le clausole essenziali del servizio professionale risultano:

l'oggetto del contratto è:

1. l'analisi territoriale e raccolta dati storici della gestione integrata dei rifiuti;
2. lo sviluppo del PEF per l'anno 2022 - 2025 con indicazione di tutti i dati necessari per lo sviluppo del metodo tariffario integrato di gestione dei rifiuti e stesura della relazione tecnica;
3. la redazione di tutta la documentazione necessaria per la validazione da parte di ARERA;
4. l'elaborazione per la determinazione dei costi Standard secondo le disposizioni ministeriali;
5. la commisurazione della TARI secondo i criteri del D.P.R. 158/1999;
6. lo sviluppo di diverse simulazioni di calcolo a norma di legge e tenuto conto degli obiettivi dell'Amministrazione;
7. la predisposizione e redazione di tutti i documenti necessari per le approvazioni di rito;

il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di pervenire alla *corretta elaborazione dei documenti suddetti entro i termini previsti dalla legge e dall'Autorità*

mediante l'incarico di supporto al RUP ed ai competenti Uffici (Area 1 Servizi finanziari, Area 4 Servizi ambientali, Area 8 Tributi) per la stesura del PEF 2020;

e clausole essenziali: la durata del servizio professionale di che trattasi è stabilita in ANNI TRE dalla data di comunicazione del presente incarico, e comunque fino alle approvazioni di rito entro i termini di legge;

4. **DI IMPEGNARE** l'importo complessivo del servizio professionale pari ad € **2.440,00 compresa IVA al 22%, al Capitolo 82 cod. 1.06/1.03.09.09;**
5. **DI DARE ATTO** che al presente affidamento è associato il codice CIG **Z953A4D7D5;**
6. **DI STABILIRE che:**
 - ✓ l'affidatario del servizio su indicato, a pena di nullità del presente affidamento, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed in particolare dall'art. 3 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai servizi professionali affidati;
 - ✓ l'affidamento di cui alla presente determinazione è da intendersi risolto in tutti i casi in cui le relative transazioni dei flussi finanziari sono eseguite senza avvalersi di banche o delle Poste Italiane s.p.a., riportanti il codice identificativo gara CIG, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della Legge n. 163/2010;
7. **DI DARE ATTO** che la predisposizione del PEF 2022 - 2025 presuppone l'apporto per quanto di competenza di diversi Uffici dell'Ente: Area Servizi finanziari, Area Servizi ambientali, Area Tributi;

DI DARE ATTO, altresì, che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi al presente atto nel rispetto del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.-----

Il Responsabile AREA VIGILANZA
Com.te Antonio Quintieri

Parere di Regolarità Contabile e attestazione di copertura finanziaria.

Si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità contabile** e si rilascia il visto attestante la **copertura finanziaria**, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, n. 151, comma 4, n. 153, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000 in ordine alla sujestesa determinazione.

Torraca,

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott. Alberto Astone

N. 97 Registro Albo Pretorio

Si attesta che la presente è stata affissa pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 16-03-2023 e vi rimarrà per giorni 15 giorni consecutivi.

Torraca, 16-03-2023

Il Responsabile
Com.te Quintieri Antonio